

statuto APIL

Associazione Professionisti dell'Illuminazione

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

E' costituita una Associazione denominata:

"Associazione Professionisti dell'Illuminazione"

brevemente detta

"APIL"

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2020 e può essere variata con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso "Federlegno-Arredo".

Possono essere istituite ovunque delegazioni e/o uffici, in Italia o all'estero,

anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso "Federlegno-Arredo" e armonizza il proprio ordinamento a quelli della Federazione così come definiti dallo statuto di quest'ultimo ente. L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purchè non concorrenti di "Federlegno-Arredo".

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente e, per tradurre in impegno concreto quanto necessario

per ottenere un continuo sviluppo e miglioramento, anche a livello internazionale, di tutta la categoria degli associati, si propone di:

- 1. dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce e delle attività ad essa collegate,
- 2. diffondere il concetto che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte e per rispondere ad una esigenza di migliore qualità del vivere,
- 3. garantire il livello di professionalità degli associati nel rispetto delle regole deontologiche,
- 4. divulgare l'esistenza delle diverse figure professionali operanti nel campo della luce e già riconosciute all'estero,
- 5. adoperarsi affinchè i giovani professionisti trovino un organismo rappresentativo che dia promozione e tutela alla loro collocazione professionale,
- 6. attivare lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi d'interesse fra gli associati,
- 7. farsi carico dell'aggiornamento professionale degli associati.

 L'Associazione, per quanto compatibili, adotta il Codice di

 Condotta, il Codice Etico Confederale e la Carta dei valori

 associativi ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie

 modalità organizzative ed impegnando gli associati alla loro

 osservanza.

Articolo 3 - Associati e simpatizzanti

Possono associarsi all'APIL, in qualità di associati coloro i quali, per il curriculum professionale o per l'attività accademica, per le ricerche svolte e per le pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare corso di studi seguito, offrono sufficienti garanzie di professionalità nel settore all'interno del quale l'Associazione persegue il suo scopo. Il possesso di un titolo di studio a livello universitario o post-universitario (ad esempio: corsi di specializzazione), esplicitamente indirizzato alla progettazione della luce, unitamente ad una esperienza continuativa nell'ambito delle applicazioni della luce di almeno un biennio, costituisce condizione necessaria per l'ammissione quale associato all'APIL. Saranno ammesse deroghe al possesso del titolo di studio richiesto qualora l'aspirante associato mostri comprovata idoneità a giustificare l'ammissione all'Associazione. Non possono essere ammessi i soggetti per i quali la progettazione di impianti o componenti e/o la consulenza è soltanto attività ausiliaria e di supporto alla vendita e/o promozione degli stessi, quali professionisti inseriti in società che producono, promuovono, vendono o installano per terzi impianti o loro componenti.

L'ammissione è comunque subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, in

base al Regolamento dell'Associazione. Il Consiglio non é tenuto a giustificare

l'eventuale non accoglimento di una domanda di ammissione ma è tenuto a rendere noti, con appropriati mezzi, i criteri che intende

adottare per accogliere o rifiutare una nuova adesione. L'iscrizione alla Associazione di ogni iscritto potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio accertasse violazioni allo statuto, alle norme deontologiche, al Regolamento o a tutte le norme emanate dagli organi dell'ente.

Il provvedimento di esclusione non dà diritto alcuno al rimborso del contributo Associativo.

All'atto della ammissione ciascun associato avrà diritto ad un proprio numero di

iscrizione riportato su un apposito timbro sul quale apparirà anche il logo dell'Associazione.

Oltre alla figura degli associati, sono previste due diverse figure di simpatizzanti:

- a) studente: qualifica riservata agli studenti universitari di facoltà con piani di studio attinenti l'illuminazione,
- b) junior: qualifica riservata ai professionisti dipendenti o collaboratori di studi professionali, la cui titolarità è di un associato il quale funge da garante del simpatizzante junior.

Detti simpatizzanti possono partecipare alle attività dell'associazione senza diritto di voto; la loro quota annuale viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo in misura diversa da quella degli associati.

Il simpatizzante studente perderà la sua qualifica automaticamente all'atto dell'ottenimento della laurea, mentre il simpatizzante junior perderà la sua qualifica all'atto della interruzione del

rapporto di lavoro con l'associato, suo garante, ovvero su richiesta di quest'ultimo.

All'atto della loro ammissione, gli associati e i simpatizzanti, devono impegnarsi a versare all'APIL le quote stabilite annualmente dal Consiglio.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, del Regolamento nonché le eventuali normative e disposizioni attuative emanate dagli organi dell'Associazione.

L'attività degli associati e dei simpatizzanti deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Chi intende recedere dall'APIL deve darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita tre mesi prima del termine di ciascun esercizio finanziario.

Chi è stato escluso o recede dalla Associazione resta tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative, non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le spese sostenute da chi è incaricato di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Le persone che ricoprono le cariche, salvo il Presidente Onorario, durano in carica tre esercizi, e sono rieleggibili anche consecutivamente.

Alla reintegrazione delle cariche che eventualmente si rendessero vacanti durante il mandato, provvedono i rispettivi organi competenti previsti dal presente statuto.

I nuovi eletti scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

I componenti degli organi dell'Associazione restano in carica "in prorogatio" anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Articolo 5 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dagli associati e dai simpatizzanti che vi possono intervenire anche per delega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale tutti gli associati e i simpatizzanti in regola con il pagamento delle quote associative, pagamento che può essere comunque effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Per le deliberazioni dell'Assemblea ciascun associato dispone di un voto. Ciascun associato non può avere deleghe in numero superiore al dieci per cento del numero degli iscritti e comunque in numero non superiore a cinque.

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea Generale L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta all'anno, al massimo entro centoottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purchè siano stati iscritti nel libro degli associati, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e dei simpatizzanti, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea in audio videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 7 - Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Onorario, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente dell'Associazione. In caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

Le modificazioni dello statuto e del Regolamento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori, fatta salva in ogni caso la facoltà per gli associati che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 8 - Attribuzione dell'Assemblea Generale Spetta all'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione (che può essere rieletto solo per tre altri esercizi consecutivi e potrà comunque essere rieletto trascorsi tre esercizi dalla scadenza del mandato),
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designandone il Presidente,
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo,
- determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione, approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo,
- modificare il presente statuto,
- approvare il regolamento ed altre eventuali norme applicative,
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni,
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri oltre al Presidente.
- Il Presidente uscente diventerà di diritto Presidente Onorario e tale rimarrà sino a quando un successivo Presidente non subentrerà in tale carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente Onorario o del Presidente, almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a ciascun Consigliere, al Presidente Onorario e a ciascun membro del Collegio dei revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione purchè siano stati iscritti nel libro verbali del Consiglio Direttivo, a richiesta dei consiglieri, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento,

dal Presidente Onorario, in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Articolo 10 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso:

- attua quanto deliberato dall'Assemblea circa l'indirizzo generale dell'attività dell'APIL e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'ente,
- segue la trattazione degli interessi dell'Associazione,
- controlla l'operato della Segreteria e determina tutte le iniziative pratiche da assumere per l'attuazione degli scopi statutari,
- designa il Segretario Generale e il Tesoriere anche fra persone estranee al Consiglio,
- predispone il regolamento e altre norme applicative ed esecutive dello statuto sociale,
- delibera sulla accettazione di nuovi soci dopo averne vagliato l'idoneità sulla base dei requisiti indicati nel presente statuto e nel regolamento,
- delibera sugli investimenti patrimoniali e sull'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie,
- predispone, con relazione illustrativa, il bilancio consuntivo e preventivo nonché il programma annuale, da sottoporre all'Assemblea Generale,
- delibera l'ammontare delle quote associative,

- ha, in generale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera su ogni altro argomento non riservato ad altri organi specifici dell'Associazione,
- può delegare, a uno o più dei suoi membri, i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria,
- nomina e revoca procuratori, anche alle liti,
- nomina le commissioni operative per l'organizzazione dei fini statutari come da regolamento.

Articolo 11 - Presidente e Presidente Onorario

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Presidente Onorario.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di "Federlegno-Arredo" ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività svolte, per assicurare indirizzo organico all'azione complessiva.

Articolo 12 - Segreteria Generale

Lo svolgimento della normale attività della Associazione è demandato al Segretario Generale che opererà sotto la guida del Consiglio. Al Segretario Generale che potrà avvalersi della collaborazione di personale di concetto e di ordine a seconda del programma di lavoro da svolgere, competono tutte le mansioni

organizzative e disciplinari, comprese le relazioni con gli associati, i simpatizzanti e i terzi.

Articolo 13 - Finanziamento e patrimonio dell'Associazione Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative,
- b) contributi volontari, lasciti, donazioni, eccetera,
- c) eventuali proventi per prestazioni diverse, vendite di pubblicazioni o altro.

Articolo 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto verrà esposto presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla

proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione

sarà valida se avrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati effettivi.

L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e

aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Regolamento

Per l'esecuzione dello statuto ed in particolare anche per precisare e disciplinare lo svolgimento dei rapporti associativi, il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea apposito Regolamento interno.

Il Regolamento potrà contenere analiticamente anche le condizioni di ammissibilità dei nuovi Associati.